

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA ROSA, MONETTI, LIMONI, RUSSO Arcangelo, SENESE, ACCILI, TIRIOLO, CACCHIOLI, ARCUDI, CASSARINO e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Integrazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, conferente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal momento in cui l'Assemblea del Senato ha sanzionato con il suo voto, in tempo assai ristretto, il testo della legge-delega ricevuto dalla Camera, l'articolo 17 ha notoriamente suscitato un vero allarme negli ambienti scolastici e sindacali, consentendo nella sua non felice formulazione le più equivocate e difformi interpretazioni.

È apparso subito evidente, fra l'altro — e questo è, probabilmente il maggiore dei pericoli —, che esso minaccia i diritti acquisiti e maturati e le aspettative più che legittime degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi delle precedenti leggi (la n. 831 del 1961, la n. 603 del 1966 e sue modificazioni, la n. 468 del 1968) o da compilarsi ai sensi della legge n. 1074 del 1971.

Tanto è vero che l'ordine del giorno Burtulo, Spadolini, Peritore, Bloise accolto da questa Assemblea ha impegnato il Governo a provvedere affinché la immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeter-

minato, prevista dal primo comma dello stesso articolo 17, non leda « comunque » i diritti e le legittime aspettative delle sopradette categorie di docenti.

Non si vede, tuttavia, come siffatta iniqua lesione e il conseguente gravissimo danno possono essere evitati in sede di mera applicazione dell'articolo 17.

Difatti, prendendo come tipico il caso dei beneficiari della legge n. 468 (del 1968), essi vengono inesorabilmente discriminati in due schiere: quelli che rientrano nei decreti collettivi di nomina da poco emanati — in corrispondenza ai contingenti di cattedre impegnati alla data del 31 marzo 1973 — e gli altri molti che, una volta scattato con il 1° ottobre 1974 l'articolo 17 e ridotta ai minimi termini l'annua disponibilità di posti (tenendo anche conto delle cattedre doverosamente riservate ai concorsi per esami), vedranno vanificato di fatto ogni loro diritto in una pluriennale esasperante attesa. E nel caso della legge n. 468, le vittime più nume-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rose saranno quei docenti già da anni in ruolo nella scuola media che vedranno frustrata la vecchia speranza di passare finalmente all'insegnamento superiore.

S'impone, dunque, un adeguato intervento legislativo, il quale non può consistere che nell'equa estensione del nuovo criterio introdotto dallo stesso articolo 17, a tutti i portatori di diritti precedentemente acquisiti.

Infatti, ove ben si consideri, l'articolo 17 ha bruscamente e perentoriamente sostituito — per una certa categoria di docenti e soltanto per quella — il principio dell'immissione simultanea in ruolo di tutti coloro che, a una certa data, si trovano in una determinata situazione al tradizionale principio dell'immissione graduale in base al punteggio conseguito, come previsto appunto per gli inclusi nelle cosiddette graduatorie ad esaurimento.

Ma la giustizia esclude la liceità del doppio peso e della doppia misura, cioè il mantenimento del vecchio criterio in presenza del nuovo, in un certo senso rivoluzionario, anche prescindendo nel merito da ogni valutazione.

Da qui nasce la richiesta di una opportuna integrazione del più volte citato articolo 17, la quale contempra l'immissione simultanea in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1973, di tutti, senza eccezione, gli inclusi nelle indicate graduatorie ad esaurimento.

Ovviamente, a tutti i docenti così immessi nei ruoli la sede sarà definitivamente assegnata prima di analoga assegnazione ai beneficiari del primo comma dell'articolo 17.

Per questo motivo i proponenti confidano vivamente che il presente disegno di legge possa trovare i necessari consensi del Parlamento per la sua sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Tutti gli inclusi nelle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074; sono nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1973.

L'assegnazione definitiva della sede al predetto personale viene disposta con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, in ogni caso con precedenza sulle assegnazioni di sede ai beneficiari del primo comma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.